

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 639-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV NEL GIUDIZIO N.R.G. 121-2022

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Monica Carbone**, c.f. CRBMNC77H67A089U, nata ad Agrigento (Ag) il 27.06.1977 e residente in Via Cagliari 58 - Catania

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 121-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Monica Carbone**, c.f. CRBMNC77H67A089U, nata ad Agrigento (Ag) il 27.06.1977 e residente in Via Cagliari 58 – Catania.

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì presentato nei confronti di un potenziale controinteressato, Davide Maria Macrì, non costituito in giudizio;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: 1) l'**Esito della prova scritta della ricorrente** pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del Formez inerente il *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni*, pubblicato in GU n.68 del 27-08-2019, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021; 2) tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti indicati in ricorso; 3) i verbali di correzione della prova scritta della ricorrente; 4) Ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale

Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 27-08-2019, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione di un punteggio numerico inferiore ai 21/30esimi nei confronti della ricorrente, in occasione della prova scritta del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni*, in quanto quest'ultima si è rivelata viziata per la presenza di quesiti ambigui e/o erronei.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamiento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Motivazione carente, perplessa e generica.

La ricorrente, soggetto risultato “non idoneo”, all'esito della prova del concorso in questione, ha contestato dinanzi al TAR Lazio – sede di Roma il punteggio insufficiente ottenuto (20.25) per via della presenza di ben due quesiti ambigui e/o erronei. Il primo quesito “sospetto”, il n. 22 della prova della ricorrente, è così formulato “ *Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il dipendente pubblico...* ” con le seguenti opzioni di risposta: 1) ... può svolgere un'attività professionale esterna se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dell'Amministrazione di appartenenza (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DA FORMEZ); 2) ... non può svolgere, in alcun modo, un'attività professionale esterna (RISPOSTA DATA DAL RICORRENTE E

CONSIDERATA ERRATA DA FORMEZ); 3) ... *Può svolgere un'attività professionale esterna se essa ha avuto inizio precedentemente* (RISPOSTA RITENUTA ERRATA). In merito occorre sin da subito rilevare che non è il D.Lgs 165/2001 richiamato dal quesito, bensì la legge 23 dicembre 1996, n. 662 a disciplinare la materia *de qua*. Difatti è l'art. 1, comma 56 e ss., della Legge 662/1996 a consentire ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di poter svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. Quindi, la domanda è ambigua innanzitutto perché dal D.lgs 165 non si evince la risposta in quanto la disciplina applicabile è contenuta nella L. 662/1996; e dunque a fronte di tale ambiguità la risposta data dal ricorrente è da ritenersi in ogni caso la più corretta alla luce della normativa vigente. In effetti, è l'art. 56bis della L. 662 ad affermare che che “Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche”; ciò significa – per logica conseguenza – che chi lavora per la Pa non può svolgere attività professionale esterna. È evidente l'erroneità e l'ambiguità che connota il quesito gravato comportando inevitabilmente un fraintendimento nell'odierna ricorrente.

Il secondo quesito ambiguo, invece, è il *n. 5 della prova della ricorrente, il quale recita “Quante formazioni del Consiglio sono esplicitamente previste dai trattati europei?”* con le seguenti opzioni di risposta: 1) “Sette” (risposta data dal ricorrente ma ritenuta errata) ; 2) “Cinque” (altra opzione) ; 3) “Due” (risposta ritenuta corretta per la resistente). Innanzitutto, il quesito è incompleto, posto che non è dato comprendere se si riferisca al Consiglio dei ministri o al Consiglio europeo. Ad ogni modo, pur ritenendo che si riferisca al Consiglio dei Ministri europei (o meglio al Consiglio dell'UE), risulterebbe come la domanda in realtà non contempla alcuna risposta corretta. Difatti, il Consiglio è composto, ai sensi dell'art. 16 del Trattato sull'Unione europea, da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale che possa impegnare il governo dello Stato membro, scelto in funzione della materia oggetto di trattazione. Esso, in effetti, si riunisce in varie formazioni: a seconda della questione all'ordine del giorno, infatti, ciascuno Stato membro sarà rappresentato da un rappresentante a livello ministeriale responsabile di quell'argomento (affari esteri, affari sociali, trasporti, agricoltura, ecc.), più il

commissario europeo responsabile del tema in esame. Epperò, dato non da non trascurare è che **dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona le formazioni sono, però, dieci (non cinque, non due, non sette!)**: *Consiglio Affari generali; Consiglio Affari esteri (presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza); Affari economici e finanziari (Consiglio Ecofin); Consiglio Agricoltura e Pesca; Consiglio Giustizia e Affari interni; Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; Consiglio Competitività; Trasporti, telecomunicazioni ed energia; Consiglio Ambiente; Consiglio istruzione, gioventù, cultura e sport*. Non si comprende, dunque, sulla scorta di quali presupposti la Pa ritenga corretta l'opzione "Due". **Il quesito, per come posto, non è accompagnato da una opzione di risposta esatta.**

Sul punto, occorre sottolineare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che le domande concorsuali devono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Infine, sotto il profilo della prova di resistenza, rileva che se su entrambi quesiti o su almeno uno di essi, venisse assegnato il punteggio positivo pieno (previa eliminazione di penalità), la ricorrente – avendo conseguito 20.25 pt. all'esito della prova scritta - supererebbe la soglia dei 21/30esimi, risultando idonea, ammessa alla fase di valutazione dei titoli e inserita, di conseguenza, in graduatoria (cd. prova di resistenza).

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- **in via istruttoria**: se ritenuto opportuno, di disporre: a) stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami; b) una consulenza tecnica per confermare o meno quanto riferito sui quesiti sopra indicati;

- **in via cautelare**: di sospendere, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente alla fase di valutazione dei titoli (con eventuale riapertura dei termini) e, quindi, in graduatoria, anche in via monocratica;

- **nel merito:** di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, di rettificare *in melius* il punteggio della prova scritta ottenuto dalla ricorrente nel senso indicato il ricorso ; in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati, allo stato, non conosciuti, considerato **che ad oggi alcuna graduatoria è stata pubblicata**, che sono risultati *idonei* all'esito delle prove scritte del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni.*

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 639-2022, pubblicata lo scorso 31 gennaio, si precisa che *“Preso, ulteriormente, atto che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami; Considerato che parte ricorrente – pur osservando che un “controinteressato in senso tecnico ... non sarebbe neanche ravvisabile in questa fase” – ha evidenziato che, “stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto”;* Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- *l'indicazione dei controinteressati;*

5.- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- *l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il

successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 121/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza cautelare resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 31 gennaio 2022, n. 639-2022, *sub* r.g. 121/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza cautelare, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC dani Loganata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Belvedere Marittimo (Cosenza), 04.02.2022

Avv. Danilo Granata